

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Articolo 1 Principi e finalità

1. Al fine di garantire densità di popolamenti delle singole specie commisurate alle potenzialità degli ambienti e per mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra i sessi e le differenti classi di età, la gestione degli ungulati è attuata secondo i seguenti criteri:
 - a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
 - b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti, acquisita mediante censimenti;
 - c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
 - d) attuazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
 - e) osservanza di mezzi e tempi di prelievo biologicamente corretti, anche in rapporto alla presenza di altre specie oggetto di caccia;
 - f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

Articolo 2 Ambiti di pianura e Comprensori alpini

1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni e dei contenuti del piano faunistico venatorio provinciale, la gestione degli ungulati è affidata ai Comitati di gestione competenti per territorio.
2. In ciascun Ambito di pianura e Comprensorio alpino possono essere istituite entità territoriali omogenee, di limitata estensione, denominate “Settori”, finalizzate ad una idonea protezione e gestione venatoria degli ungulati.
3. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, nonché per una più equilibrata pressione venatoria, ogni cacciatore può effettuare il prelievo degli ungulati in un solo Comprensorio o Ambito della Provincia. Per le stesse motivazioni, nel piano annuale di abbattimento potrà essere disposto, su proposta del Comitato di gestione interessato, che ogni cacciatore possa essere ammesso al prelievo nel territorio di un solo Settore.

Articolo 3 Cacciatori esperti

1. Per la gestione faunistico-venatoria dei popolamenti di ungulati, la Provincia istituisce l'albo dei "Cacciatori esperti".
2. L'iscrizione all'albo è subordinata alla frequenza di corsi organizzati dalla Provincia, dai Comitati di gestione e/o dalle Associazioni venatorie sulla base di un programma di lezioni definito dalla Provincia e al superamento dei relativi esami presso una Commissione di 4 esperti in materia.
3. La Commissione è nominata e presieduta dal Dirigente del Settore caccia e pesca o da un suo delegato.

4. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza pari a quello previsto per la Commissione di esame per l'abilitazione venatoria.
5. Alla domanda di partecipazione al corso i candidati dovranno allegare l'attestazione rilasciata da un Poligono di tiro da cui risulti che l'interessato è idoneo al maneggio e all'uso della carabina munita di cannocchiale a seguito di tiro di almeno 5 colpi su sagoma.
6. L'iscrizione al corso e l'ammissione all'esame è subordinata al versamento a favore della Provincia, di una somma pari a quella dovuta dagli aspiranti cacciatori.

Art. 4

Doveri dei cacciatori esperti

Rientrano tra i doveri dei cacciatori esperti per la caccia di selezione agli ungulati:

1. la partecipazione alle riunioni convocate dai Comitati di gestione dei Comprensori alpini e di Ambito o dalla relativa Commissione ungulati;
2. la partecipazione agli interventi volti all'incremento e alla tutela della selvaggina (foraggiamento, miglioramento ambientale, cattura);
3. la collaborazione alla gestione dei punti di raccolta e di controllo dei capi abbattuti.
4. la partecipazione ai censimenti annuali per almeno due uscite e rispettando le disposizioni adottate da ciascun Compensorio o Ambito. La partecipazione deve risultare dal Registro predisposto dal Comitato di gestione.

Il Comitato di Gestione può disporre limitazioni al prelievo degli ungulati nei confronti dei cacciatori che non rispettino quanto previsto dal punto 4 del presente articolo

Art. 5

Albo degli accompagnatori

1. Per l'assistenza ai cacciatori di selezione e per un corretto esercizio della caccia agli ungulati, la Provincia istituisce l'albo degli "Accompagnatori".
2. Al predetto albo possono essere iscritti solo coloro che risultino da almeno sei anni "Cacciatori esperti", ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, i quali, previo esame presso la commissione di cui al comma 2 dello stesso articolo, dimostrino un'adeguata preparazione teorica e pratica.

Articolo 6

Commissione Ungulati

1. Il Comitato di gestione di ciascun Ambito di Pianura e Compensorio alpino nomina una Commissione Ungulati composta da cacciatori che praticano la corrispondente forma di caccia, con il compito di organizzare le operazioni indicate all'art. 4 e le seguenti:
 - proporre forme di intervento sul territorio finalizzate a migliorare l'ambiente e le popolazioni di fauna selvatica;
 - collaborare con gli agenti provinciali di vigilanza per una corretta pianificazione dei censimenti attraverso il coinvolgimento dei cacciatori di ungulati del rispettivo Ambito o Compensorio, provvedendo altresì alla eventuale installazione sul territorio di strutture fisse (altane);

- collaborare con i tecnici indicati dalla Provincia e dai Comitati di Gestione nella predisposizione dei piani di abbattimento;
- acquisire dalla Provincia e dare diffusione dell'elenco delle persone iscritte all'Albo provinciale dei recuperatori con cani da traccia da utilizzarsi per il recupero di ungulati feriti, secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

Articolo 7

Accertamento della consistenza faunistica

Le operazioni annuali di censimento, effettuate con metodi standardizzati secondo indicazioni provinciali, sono organizzate dai Comitati di gestione interessati con la collaborazione dei cacciatori esperti e con il coordinamento degli agenti della Polizia provinciale.

Articolo 8

Organizzazione del prelievo

1. In conformità alla normativa regionale, la caccia agli ungulati può essere effettuata:
 - a. con l'accompagnatore per i primi sei anni di iscrizione nell'apposito albo degli abilitati alla caccia agli ungulati;
 - b. anche senza l'accompagnatore, con esclusione della caccia al camoscio, nel periodo successivo;
 - c. con l'accompagnatore per il prelievo del camoscio;
2. I cacciatori ammessi sono tenuti al rispetto della normativa vigente e di ogni altra disposizione emanata dalla Provincia per l'organizzazione dei prelievi.
3. Nelle giornate in cui è consentito il prelievo selettivo degli ungulati il cacciatore non può esercitare alcun'altra forma di caccia.

Articolo 9

Piani annuali di prelievo

1. La Provincia predispone annualmente per ogni Comprensorio, su conforme parere dell'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale, i piani di abbattimento, ripartiti per singola specie, indicando i capi abbattibili distinti per sesso e classi di età. Ogni cacciatore non può abbattere più di tre ungulati a stagione in caccia di selezione, salvo la possibilità per i Comitati di Gestione di proporre alla Provincia limitazioni al numero di capi prelevabili, per motivate ragioni.
2. La caccia si chiude, oltre che nei tempi previsti, al completamento dei piani di prelievo.
3. I capi deceduti a seguito di imprevedibili eventi non sono conteggiati ai fini del piano di prelievo, mentre lo sono quelli abbattuti abusivamente durante il periodo di caccia autorizzato.
I capi deceduti nei modi preindicati sono venduti a prezzi di mercato dal Comitato di gestione competente per territorio che introita i relativi fondi e li vincola a fini faunistici.

Articolo 10

Ammissione al prelievo

1. La caccia di selezione agli ungulati viene esercitata, nel rispetto dei piani di abbattimento, dal singolo cacciatore se in possesso della qualifica di "cacciatore esperto" da almeno sei anni, oppure con un accompagnatore iscritto all'albo provinciale, fermo restando l'obbligo dell'accompagnatore per il prelievo del camoscio.

Durante la battuta, questi può accompagnare un solo cacciatore.

2. L'accompagnatore ha il compito di assistere il cacciatore e di vigilare sul suo corretto esercizio della caccia; nella giornata in cui presta assistenza non può esercitare la caccia.
3. L'accompagnatore è scelto in via prioritaria tra i soci o residenti nel comprensorio alpino del cacciatore accompagnato.
4. Non possono essere iscritti all'albo dei cacciatori esperti né all'albo degli accompagnatori né far parte della commissione ungulati, coloro che hanno commesso infrazioni alle disposizioni in materia di caccia agli ungulati negli ultimi sei anni. Per coloro che risultano già iscritti è prevista, in base alla gravità della violazione commessa, la sospensione per un periodo massimo di sei anni o la cancellazione dall'albo, secondo quanto disposto nell'articolo 20.

Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni si considerano definiti i procedimenti penali decisi con sentenza definitiva di condanna o mediante oblazione (art. 162 c.p. - art. 162bis c.p.).

In caso di violazioni amministrative il procedimento si considera concluso con il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o quando non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ovvero quando è stato definito il relativo giudizio.

Articolo 11

Tempi del prelievo

1. La caccia di selezione agli ungulati è consentita nei termini previsti dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito annualmente dal calendario venatorio provinciale e dai piani di prelievo.
2. Ai fini di consentire un puntuale controllo da parte del Servizio di vigilanza, il cacciatore è tenuto a segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo secondo modalità definite dal Comitato di gestione interessato d'intesa con la Provincia (modulo cartaceo, comunicazione via mail, sms, tesserino magnetico)
3. L'accompagnatore, quando previsto, opportunamente informato sulla disponibilità dei capi abbattibili, durante la battuta e la ricerca del capo, deve essere di ausilio al cacciatore, controllandone l'azione e vigilando affinché questi agisca nel rispetto della normativa e secondo la corretta metodologia venatoria.
4. In caso di abbattimento, il cacciatore deve informarne il Comitato di gestione ed il servizio di vigilanza venatoria provinciale, che provvedono all'aggiornamento del piano di abbattimento autorizzato ed al controllo del capo.
5. Al completamento del piano annuale di prelievo, e comunque entro il 31 dicembre, il Comitato di gestione comunica alla Provincia i dati relativi agli abbattimenti effettuati e ai rilievi biometrici.

Articolo 12

Mezzi consentiti

- La caccia agli ungulati, ad eccezione del cinghiale, è consentita solo con fucile a canna rigata, anche munito di cannocchiale, a palla unica e limitato a non più di due colpi per le carabine semiautomatiche.
- E' vietato l'uso del cane segugio per la caccia al camoscio La Provincia, sentiti i Comitati di gestione interessati, può vietarne l'uso anche per la caccia agli altri ungulati.

Articolo 13

Controllo del prelievo

1. Il cacciatore che ha effettuato l'abbattimento ne assume ogni responsabilità.
Ai capi appena abbattuti, e prima di qualsiasi movimentazione della carcassa, deve essere applicata in maniera inamovibile la fascetta rilasciata dal Comprensorio Alpino o Ambito di pianura e registrato l'abbattimento sul tesserino venatorio.
2. Il capo abbattuto deve essere sottoposto entro le 24 ore al controllo biometrico e agli eventuali prelievi per le indagini sanitarie presso apposite sedi preventivamente individuate dal Comitato di gestione.
3. Le operazioni saranno svolte dal personale di vigilanza provinciale o da un esperto incaricato dal Comitato di Gestione che, qualora riscontri irregolarità, è tenuto ad avvisare tempestivamente la vigilanza.

Articolo 14

Capi sanitari

1. Per garantire un abbattimento immediato di capi con evidenti sintomi di deficit bio-fisico è consentito l'abbattimento "sanitario" di un soggetto di qualsiasi età e sesso che presenti patologie conclamate.
I capi eventualmente abbattuti vanno conferiti ai centri di controllo individuati a livello comprensoriale e sottoposti alla valutazione della Polizia Provinciale o del personale incaricato dalla Provincia ed eventuali accertamenti sanitari.
2. I capi ritenuti sanitari non sono conteggiati ai fini dell'aggiornamento del piano di prelievo.

Articolo 15

Recupero di animali feriti

1. Nel caso di ferimento di un capo il cui recupero risulti difficoltoso o se lo stesso capo, nel suo peregrinare, dovesse uscire dai confini di battuta, il cacciatore deve avvertire il servizio di vigilanza provinciale.
Il recupero deve essere effettuato con cani appositamente addestrati.
2. E' ammesso il recupero del capo ferito anche il giorno successivo al ferimento nei termini previsti dall'apposito regolamento provinciale.

Articolo 16

Valutazione dei capi abbattuti

1. I capi abbattuti sono valutati secondo i seguenti criteri:

- a. Capi ritenuti sanitari di cui al precedente art. 14.
- b. Prelievo conforme al piano di abbattimento.
- c. Prelievo difforme dal piano di abbattimento, ma con errore tollerabile rientrante nei seguenti casi:

CLASSI DI ETA' PERMESSE DAL PIANO DI ABBATTIMENTO	SPECIE	ERRORI TOLLERATI
Maschio di 1 anno	Camoscio	Femmina di 1 anno e maschio di 2 anni con corna inferiori a cm. 18
Femmina di 1 anno	Camoscio	Maschio di 1 anno e femmina di 2 anni con corna inferiori a cm. 15
Maschio di 2/3 anni	Camoscio	Maschio di 4 anni con corna inferiori a cm. 22
Femmina di 2/3 anni	Camoscio	Femmina di 4 anni con corna inferiori a cm. 18
Maschio di 4 anni	Camoscio	Maschio di 3 anni
Femmina di 4 anni	Camoscio	Femmina di 3 anni
Femmina di 1 anno	cervo e capriolo	Femmina di 2 anni o di evidente sottopeso
Femmina di 2 anni	cervo e capriolo	Femmina di 1 anno
Maschio di 2 anni	Cervo	Maschio di 1 anno solo se con palco ramificato
Maschio di 1 anno	cervo e capriolo	Maschio di 2 anni solo se fusone

2. La misura delle corna del camoscio va calcolata sul corno più corto.
3. Per tutti i casi elencati nella suesposta tabella, l'autore dell'abbattimento non è soggetto a provvedimenti sanzionatori.
4. Il piano di abbattimento autorizzato può, nel corso della stagione venatoria, per effetto dell'applicazione delle tolleranze previste nella tabella, essere modificato nei sessi e nelle classi di età, fermo comunque restando il numero totale dei capi per specie.

Articolo 17 Disposizioni per errato prelievo

1. In caso di abbattimenti non previsti né tollerati dal piano di prelievo il cacciatore responsabile dell'abbattimento (unitamente ad altre persone che dovessero prestargli aiuto) è soggetto all'applicazione della normativa vigente, ivi compreso il sequestro del capo. Nel caso di autodenuncia immediata (e con immediata applicazione del contrassegno inamovibile predisposto dal Comitato di gestione interessato oltre alla immediata segnatura sul tesserino regionale) e nello stesso giorno dell'abbattimento, si applica soltanto la sanzione di legge con il sequestro del capo, senza che siano dovuti il risarcimento del danno faunistico e la sospensione dall'albo. Il capo abbattuto va conteggiato nel piano di abbattimento.
2. E' sempre esclusa la tollerabilità dell'errore quando, indipendentemente dalla classe di età o dal sesso, il capo abbattuto sia di specie diversa da quella prevista.

3. In caso di controversie sulla valutazione del capo abbattuto decide una commissione composta da un veterinario o tecnico faunistico designato dalla Provincia, dal responsabile del servizio vigilanza operante nel Comprensorio o Ambito e da un esperto indicato dal Comitato di gestione.

Articolo 18 Mostra trofei

1. Ogni anno, da febbraio a maggio, i Comitati di gestione organizzano (salvo organizzazione su base provinciale) la “Mostra trofei” in cui in particolare vengono esposti i trofei e le mandibole dei capi abbattuti durante la precedente stagione venatoria.
2. I cacciatori sono tenuti a presentare il trofeo pulito e sbiancato completo della mandibola o, nel caso di femmine di capriolo o di cervo, la sola mandibola o emimandibola, di tutti i capi abbattuti nella stagione venatoria precedente, accompagnati dai rispettivi contrassegni inamovibili per la successiva valutazione.

Articolo 19 Norma speciale

1. Durante l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati poligastrici, il cacciatore che abbia conseguito la qualifica di esperto anche per il prelievo del cinghiale, può abbattere capi del suide al di fuori delle aree di caccia al cinghiale secondo le seguenti modalità:
 - a) caccia singola durante il periodo di prelievo ordinario del cinghiale e in seguito ad autorizzazione provinciale;
 - b) caccia singola in selezione durante il periodo previsto dalla normativa vigente e in seguito ad apposita autorizzazione provinciale (previo parere ISPRA)
 - c) abbattimento in regime di controllo secondo piano disposto dalla provincia e ordini di servizio del corpo di Polizia Provinciale
2. In caso di abbattimento il cacciatore deve informare il comitato di gestione e il servizio di vigilanza.
3. I capi abbattuti secondo il comma 1 lettera c) del presente articolo sono assegnati al Comitato di gestione dell'Ambito o Comprensorio competente per territorio e di norma posti in vendita a prezzi di mercato. I relativi fondi sono introitati dal Comitato di gestione e vincolati a interventi di ripristino ambientale per i danni provocati dalla specie.

Articolo 20 Sanzioni disciplinari

Oltre alle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:

- sospensione fino a tre anni dall'albo degli accompagnatori e dall'albo dei cacciatori esperti per tutte le violazioni amministrative al presente regolamento e alle disposizioni regionali e provinciali in materia di caccia di selezione agli ungulati;
- sospensione da quattro a sei anni dall'albo degli accompagnatori e dall'albo dei cacciatori esperti in caso di violazioni di natura penale. In caso di recidiva è prevista la cancellazione dall'albo. La successiva iscrizione è subordinata alla ripetizione del corso e al superamento dell'esame previsto.

Art. 21
Abrogazione

Il presente regolamento abroga il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 18 del 28 giugno 2007

1. In caso di abbattimento il cacciatore deve informare il comitato di gestione e il servizio di vigilanza.
2. I capi abbattuti secondo il comma 1 lettera c del presente articolo sono assegnati al Comitato di gestione dell'Ambito o Comprensorio competente per territorio e posti in vendita a prezzi di mercato. I relativi fondi sono introitati dal Comitato di gestione e vincolati a interventi di ripristino ambientale per i danni provocati dalla specie.

Art. 22
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato ai sensi della vigente normativa ed entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Provinciale.
2. I Comitati di gestione dei Comprensori alpini e degli Ambiti di pianura sono tenuti ad adeguare eventuali disposizioni regolamentari interne che siano in contrasto o comunque incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto, valgono le vigenti disposizioni che disciplinano la materia.